



REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE,
AGLI INTERVENTI ED AI SERVIZI SOCIALI
EROGATI DAL
COMUNE DI AVELLINO

(**ADOTTATO CON DELIBERA DI *CONSIGLIO COMUNALE* N.15 DEL 3 MARZO 2008**)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Questo REGOLAMENTO presenta in maniera unitaria tutte le prestazioni sociali agevolate che il Comune di Avellino mette a disposizione dei propri cittadini.

Le politiche sociali hanno un grande rilievo per l'amministrazione comunale perché vi è la consapevolezza che si opera in un contesto – il Mezzogiorno - nel quale il disagio sociale è particolarmente elevato e ciò in conseguenza di una serie di fattori tra i quali ricordiamo, in particolare:

- il tasso di disoccupazione tra i più elevati del paese;
- la partecipazione delle donne al mercato del lavoro particolarmente bassa;
- le famiglie monoparentali e/o con capofamiglia donna molto numerose

e, di conseguenza, le famiglie povere o, comunque in condizione di bisogno, sono in percentuale molto più elevata che nel resto del paese.

A fronte di questa situazione la spesa sociale media pro-capite che viene garantita nelle Regioni del Mezzogiorno (39 €) è meno della metà di quella dell'intero paese (91 €) e poco più di un terzo di quella delle regioni del nord Est (142 €).

La minore spesa pro capite ha effetti su tutti gli interventi sociali: sono disponibili meno contributi economici, meno asili nidi, meno strutture di accoglienza, meno assistenza domiciliare per gli anziani e i disabili, ecc.¹

¹ Per meglio evidenziare queste differenze riportiamo i principali risultati della rilevazione della spesa sociale dei comuni nel 2003 realizzata dall'ISTAT.

La spesa per gli interventi e i servizi sociali dei Comuni è articolata in tre aree principali: **famiglia e minori, anziani e disabili**. Essa si distribuisce tra le aree di utenza nelle diverse aree del paese secondo la stessa gerarchia: in ogni ripartizione geografica le spese più elevate appartengono all'area "famiglia e minori", al secondo posto ci sono le spese per gli anziani e al terzo posto quelle per i disabili.

Se la gerarchia è la stessa, i valori di spesa in termini assoluti delle tre aree decrescono via via, da nord-ovest a sud, con la sola eccezione della spesa per i disabili che raggiunge il massimo nel nord-est.

La spesa pro-capite, calcolata sulla rispettiva popolazione di riferimento, consente di rapportare gli interventi e i servizi sociali dei Comuni alla scala dei bisogni presenti nel territorio. Nell'area "famiglia e minori" la spesa pro-capite, riferita ad ogni componente delle famiglie con almeno un minore, varia tra poco più di 127 euro del nord-est e quasi 37 euro del sud.

La spesa pro-capite per anziano, riferita alla popolazione di età pari o superiore ai 65 anni, è più alta a nord-est con circa 194 euro, seguono le isole con 101 euro, un valore superiore non soltanto a quello del sud (circa 52 euro), ma anche a quello del centro (quasi 95 euro).

La spesa pro-capite per disabile, riferita ai disabili che vivono nelle famiglie e nelle residenze, varia tra circa 3.761 euro del nord-est e i 419 euro del sud.

Per l'area "disagio adulti" i valori di spesa pro-capite, riferita alla popolazione con età compresa tra i 18 e i 65 anni, vanno dai circa 15 euro delle isole e del centro ai quasi 4 euro del sud.

La spesa pro-capite per gli immigrati, calcolata sulla base degli immigrati residenti, è più elevata al centro (circa 102 euro) e vede all'ultimo posto il nord-ovest (quasi 45 euro).

Gli interventi e i servizi sociali sono presenti in tutte le regioni con combinazioni diverse di tre macro aree: **interventi e servizi di supporto alle esigenze delle varie categorie di utenti** (assistenza domiciliare, interventi per l'integrazione sociale di anziani, disabili, immigrati, interventi di sostegno socio-

I principali riferimenti normativi del REGOLAMENTO sono indicati all'art. 2.

In particolare si ricordano:

- **l'art. 117 della Costituzione**, così come modificato dalla **l. n. 3 del 18 ottobre 2001** che attribuisce alla potestà regolamentare dei Comuni la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- **l'art. 128 del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998** che ha definito i servizi sociali come "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona, e escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario;
- La legge quadro sul sistema integrato di servizi e prestazioni sociali n. **328 del 8 novembre del 2000**, che come sottolinea la sua stessa denominazione ha posto a base degli interventi sociali il tema dell'integrazione.

La legge quadro ha individuato "*i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali*" come coloro che accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

educativi per minori etc.) **contributi economici per i cittadini bisognosi** (sostegno al reddito, l'alloggio, servizi scolastici etc.) strutture che ospitano le varie tipologie di utenti (strutture semiresidenziali di tipo socio-assistenziale, di tipo ricreativo e per l'inserimento sociale e strutture residenziali per le persone senza adeguato sostegno familiare).

Il prevalere dell'una o dell'altra macro-area sottende modi diversi di organizzare le politiche sociali a livello locale.

Le quote di spesa assorbite a livello nazionale da "interventi e servizi" e da "strutture" sono entrambe circa il 37% della spesa totale, mentre ai "trasferimenti in denaro" è destinata la quota restante, pari circa al 26%).

Le differenze a livello territoriale sono notevoli: la spesa complessiva per ognuna delle tre macroaree è più alta al nord, scende al centro e si riduce sensibilmente al sud e nelle isole. In secondo luogo, al sud e nelle isole si inverte la gerarchia nella spesa tra le tre macro-aree: la spesa per gli interventi e i servizi è la più alta, quella per le strutture la più bassa.

Tra tutti i servizi selezionati, il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani ha il livello più alto di copertura su tutta la penisola: varia tra l'82% del Sud e il 99% del nord-est. Gli anziani che utilizzano il servizio di assistenza domiciliare, su diecimila possibili utenti, sono meno numerosi al Centro (266) che a nord-est (853).

Nell'area "disabili", i centro diurni per disabili sono distribuiti sul territorio nel modo meno omogeneo: le isole hanno un livello di copertura pari al 16% e il sud al 30%, contro una copertura del nord-est pari al 97%. I disabili effettivamente presi in carico dal servizio vanno da un minimo di 92/10.000 nelle isole a un massimo di 1000/10.000 a nord-est.

Essa inoltre, ha ribadito e ulteriormente chiarito rispetto alla normativa precedente la prerogativa dei Comuni ad individuare i criteri per valutare le condizioni per l'accesso alle prestazioni e ai servizi

La legge, all'**art 22** indica che *“il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte”*

La legge, infine, definisce le funzioni dello stato come funzioni di indirizzo e coordinamento tra le quali assume particolare rilievo la *“individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale”*.

- Le **LINEE GUIDA** per la programmazione sociale ed il consolidamento del sistema di WELFARE della REGIONE CAMPANIA.

La REGIONE CAMPANIA, infatti, non ha ancora recepito la legge-quadro con una propria legge regionale ma ne ha assunto i principi attraverso:

- la definizione dei piani di zona di ambito sociale;
- la programmazione integrata degli interventi pluriennale e annuale;
- il monitoraggio degli interventi realizzati,
- l'avvio delle procedure di accreditamento delle strutture e degli operatori;
- la introduzione di una sperimentazione a livello regionale del reddito di cittadinanza.

Il **REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEL COMUNE DI AVELLINO** si muove nel contesto socio economico e nella cornice normativa delineati.

Esso ha l'obiettivo di :

- identificare in maniera univoca i destinatari dei diversi interventi;
- determinare una offerta di servizi ampia e coerente con le esigenze del territorio;
- favorire l'integrazione degli interventi pubblici con quelli realizzati da altri attori operanti sul territorio (volontariato, terzo settore, altre istituzioni, privati, ecc);
- promuovere la costituzione di un sistema informativo sociale territoriale integrato;
- favorire la semplificazione degli interventi attraverso l'individuazione di procedure snelle e di tempi certi di risposta .

Il **REGOLAMENTO** è composto da **106 articoli**, distribuiti in **5 Titoli**.

Il Titolo 1 riassume i criteri di carattere generale che sono alla base del Regolamento: i riferimenti normativi, la definizione di “prestazione sociale agevolata”, i destinatari, i parametri per la valutazione della situazione economica.

Per tale valutazione si è scelto di utilizzare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche se, come sottolineato anche dall’ANCI, esso può presentare alcune criticità, in particolare per quanto riguarda le franchigie previste per il patrimonio mobiliare e immobiliare che possono condurre ad una valutazione distorta del reddito effettivo disponibile.

Tuttavia la scelta dell’indicatore ISEE è risultata la più semplice (anche perché già utilizzata dall’amministrazione per la gran parte delle prestazioni fin qui assicurate), anche se sono stati previsti alcuni correttivi, in particolare per quanto riguarda i destinatari dei sussidi ordinari e straordinari (si veda, a questo proposito l’art. 27).

Il Titolo 2 illustra le procedure di accesso ai servizi.

L’Ufficio di Piano è identificato come la principale struttura che cura l’accesso ai sistema dei servizi e delle prestazioni sociali agevolate.

Questa indicazione è coerente con le indicazioni contenute nelle Linee Guida della Regione Campania e con la decisione assunta recentemente dalla stessa Regione che ha reso il Comune di Avellino ambito Sociale autonomo (fino ad oggi Avellino ha costituito ambito sociale insieme ad altri sei comuni della provincia).

Si segnalano - nell’ambito del Titolo 2 - il riferimento al trattamento dei dati personali, che viene disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e le modalità con le quali viene affrontato il problema del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

Le prestazioni, infatti, sono assicurate in genere sulla base di autodichiarazioni; è opportuno che questa semplificazione sia accompagnata da un’attività di controllo accurata, condotta anche con la collaborazione di altri uffici con i quali si provvederà a stipulare apposite convenzioni.

Il Titolo 3 illustra i criteri per l’accesso ai servizi ed alle prestazioni.

Il Titolo 4 presenta tutti i servizi offerti dal comune di Avellino, che sono elencati all’art. 23.

Il Titolo 4 è organizzato in 11 Capi, ognuno dedicato ad una tipologia di servizi.

I servizi sono stati raggruppati avendo come riferimento, in particolare, le seguenti aree:

- contrasto alla povertà,
- Minori e responsabilità familiari
- Anziani
- Disabili
- Immigrati

Un Capo è dedicato alle iniziative finalizzate a sostenere il diritto allo studio e un altro fornisce delle indicazioni per garantire il coordinamento degli interventi sociali con le iniziative di riqualificazione urbana.

I rimanenti Capi sono dedicati ad alcune azioni mirate a qualificare servizi:

- o la costituzione del sistema informativo sociale, inteso come sistema integrato (art. 100. c.1)
- o la proposta di istituzione di buoni – servizi che possono sostituire l'erogazione diretta di servizi da parte dell'amministrazione comunale (art. 96);
- o la sottolineatura delle integrazioni –funzione, sociosanitaria da attivare.

I servizi elencati sono per la gran parte già attivi; in alcuni casi, invece (affido familiare, immigrati, centri socio-educativi per ragazzi diversamente abili, buoni-servizi, etc.) si tratta di servizi di nuova istituzione e/o di indicazioni programmatiche che devono essere recepite dall'amministrazione e organizzate in veri e propri servizi.

Nonostante il tentativo di tener conto di tutti i bisogni presenti sul territorio alcune aree risultano poco o nulla rappresentate: ad esempio l'area delle dipendenze non viene mai esplicitamente citata e i servizi previsti per detenuti e ex detenuti si limitano, sostanzialmente, al sostegno economico.

Non si tratta di un dimenticanza: in entrambi il comune può assumere iniziative più incisive in collaborazione con altre istituzioni (l'ASL, le strutture carcerarie...) con le quali andranno definiti degli accordi e sottoscritti dei protocolli d'intesa.

Il Titolo 5 contiene le disposizioni finali.

Gli Allegati al REGOLAMENTO sono rappresentati da documenti che illustrano le modalità per il calcolo dell'indicatore della situazione economica e dal modulo di domanda.

Essi hanno lo scopo di fornire attraverso il REGOLAMENTO, ai cittadini – destinatari del Regolamento - una documentazione completa ed esauriente per poterne agevolare l'accesso ai servizi.

Il modulo di richiesta, in particolare, è finalizzato a rendere più agevole i rapporti tra i cittadini e gli uffici e a porre le basi per la costruzione del sistema informativo sociale e per l'effettiva presa in carico dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Titolo 1 - Criteri di carattere generale

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, agli interventi e servizi sociali erogati dal Comune di Avellino, ai fini della loro fruizione.
2. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai servizi ed agli interventi previsti nella progettazione esecutiva del Piano Sociale di Zona A3 e gestiti attraverso l'Ufficio di Piano.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche e integrazioni . In particolare: art.12²;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328. In particolare artt. 2,6,18 lett. g e 25³;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. In particolare: art.128⁴;
- D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Il REGOLAMENTO, inoltre, tiene conto delle Linee Guida per la programmazione sociale ed il consolidamento del sistema di WELFARE della Regione Campania.

ART. 3 CONCETTO DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA

1. Per prestazioni e servizi sociali si intendono i trasferimenti in denaro o in natura corrisposti alle persone da parte delle Amministrazioni pubbliche senza un corrispettivo equivalente da parte del beneficiario.
2. In particolare nel concetto di "prestazioni sociali agevolate" rientrano tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti.
3. Le "prestazioni sociali agevolate" di competenza del Comune vengono individuate mediante Deliberazione della Giunta Comunale.

² Legge 7 agosto 1990, n. 241

- Art. 12: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

³ Legge 8 novembre 2000, n. 328,

- Art. 2: "I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18";
- Art. 6: "ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi";
- Art. 18: "il Piano di Zona indica ... g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2".
- Art. 25: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."

⁴ Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi sociali, ai servizi rivolti alla prima infanzia, ai servizi educativi e scolastici, ai servizi socio assistenziali territoriali e semi residenziali, alla erogazione di contributi economici, sussidi e ausili alla persona e alla famiglia.

Per la fruizione di determinati servizi l'Ente può erogare buoni servizi spendibili dai destinatari presso i soggetti accreditati. I criteri per l'assegnazione dei buoni, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, e i criteri per la selezione dei soggetti privati erogatori sono definiti con Deliberazione della Giunta Comunale previa consultazione in congiunta delle commissioni competenti.

ART. 5 DESTINATARI

1. Possono fruire delle prestazioni di cui al presente REGOLAMENTO :

- i cittadini italiani residenti nel Comune di Avellino da almeno 12 mesi;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Avellino da almeno 12 mesi;
- i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune di Avellino;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune di Avellino in possesso di regolare permesso di soggiorno, che versano in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili;
- le famiglie iscritte nell'apposito "*Registro delle famiglie affidatarie*".

2. Nel caso di domande per la richiesta di contributo economico per anziani bisognosi ricoverati presso strutture residenziali private, anche convenzionate, è previsto il limite della residenza nel Comune da almeno tre anni.

3. La valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti è compiuta in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 6 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente regolamento si conviene di considerare il nucleo familiare come l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune

ART. 7 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. L'accesso alle prestazioni sociali agevolate è disposto, salvo espresse eccezioni ai sensi del presente regolamento, sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti che le richiedono.

2. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni del nucleo familiare di appartenenza ed utilizzando lo stesso sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Per ragioni di equità sostanziale il calcolo dell'ISEE le modalità di calcolo dell'ISEE non si applicheranno alle prestazioni di integrazione dei redditi degli utenti al minimo vitale. In tal caso si considereranno come redditi del nucleo familiare anche i redditi non fiscalmente rilevanti quali l'indennità di accompagnamento dell'INPS o le rendite INAIL e tutte le altre erogazioni economiche anche statali.

4. Per ragioni di equità sostanziale, ai fini della erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento, saranno valutati, oltre i redditi già rientranti per l'ISEE, anche i redditi non fiscalmente rilevanti quali l'indennità di accompagnamento dell'INPS o le rendite INAIL e tutte le altre erogazioni economiche anche statali.

Titolo 2 - PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI

ART. 8 UFFICIO DI PIANO

1. L'Ufficio di Piano è la struttura organizzativa che cura l'accesso al sistema dei servizi e delle prestazioni sociali agevolate, ferme restando le competenze demandate ai responsabili dei singoli servizi in merito all'istruttoria delle pratiche.
2. L'Ufficio di piano è l'organismo tecnico che, per conto del Comune di Avellino, cura tutti gli adempimenti e le attività necessarie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Il comune di Avellino con il presente regolamento ed in conformità a quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, istituisce l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale A3 all'interno della propria struttura organizzativa.

ART. 9 RICHIESTA DI INTERVENTO

1. Il cittadino, i suoi familiari, o comunque chi ne abbia la responsabilità ai sensi di legge, inoltra richiesta di intervento presso l'Ufficio di Piano e qualora intenda richiedere un servizio può compilare l'apposito modello di domanda.
- ~~1.2.~~ L'erogazione dell'intervento o del servizio è condizionata all'accettazione da parte del richiedente degli eventuali altri interventi assistenziali proposti dal servizio sociale del Comune per rimuovere lo stato di bisogno.
3. Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio a cui è affidato il servizio, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento.

ART. 10 ATTIVAZIONE D'UFFICIO

1. La concessione delle agevolazioni è subordinata, di regola, alla richiesta del cittadino, ma può essere proposta dall'ufficio per situazioni di bisogno precedentemente riconosciute.

ART. 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del Comune ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Allegato 4), che potrà essere ritirato gratuitamente presso l'Ufficio di Piano o presso lo specifico Ufficio Comunale che eroga il servizio.
2. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare espressamente di essere a conoscenza che sulle informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertarne la completezza e la veridicità.
3. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) prevista dal D.P.C.M.18 maggio 2001 relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare, utilizzando l'apposito modulo da ritirare gratuitamente presso i competenti uffici comunali;
4. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate da questo Comune, ai cittadini interessati sarà richiesta una sola D.S.U. per le condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, anche se fossero stabilite soglie diverse.
5. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità anche per tutti i servizi erogati dal Comune per il tramite dell'Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).
6. La DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.) ha validità annuale dalla data dell'attestazione dell'ISEE.
7. Le informazioni raccolte, concorrono alla costituzione del Sistema Informativo Sociale, di cui all'art. 100 del presente REGOLAMENTO.

ART. 12 INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

- 1 I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo e sono disciplinati dal REGOLAMENTO C.C. n. ___ del ___ / ___ / ___;
- 2 Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'ente al quale ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge;
- 3 Il Comune al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, nella persona del Responsabile del Servizio, è titolare del trattamento dei dati stessi.

ART. 13 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E FAMILIARI

E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica prodotta, una NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.) qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. In base a tale nuova dichiarazione viene calcolato l'indicatore della situazione economica equivalente ed eventualmente assunto nuovo provvedimento del Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio.

ART. 14 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. In ottemperanza all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n., 241 entro 30 giorni l'ufficio competente dovrà comunicare al richiedente l'avvenuto accoglimento della domanda di agevolazione della prestazione, o le ragioni del mancato accoglimento, ovvero la necessità di produrre ulteriore documentazione.

ART. 15 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL BENEFICIO

1. Nei tempi previsti dal precedente articolo 14, il Responsabile del Servizio competente provvederà all'istruttoria della documentazione regolarmente pervenuta ed alla conseguente attribuzione del beneficio o dell'agevolazione, sulla base del presente regolamento e della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme che regolano il servizio.
2. Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Responsabile del Servizio comunicherà il termine di scadenza per integrare la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, il Responsabile del Servizio attribuirà al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore o l'esclusione dal beneficio economico.

ART. 16 CONTROLLI

- 1 _Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, il Comune si riserva di effettuare opportuni controlli:
avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli Uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);
verificando via internet dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze etc;
attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza, nonché richiedendo alla stessa apposite verifiche specifiche.

ART. 17 REVOCA DEI BENEFICI

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e a quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Titolo 3 - CRITERI DI ACCESSO

ART. 18 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E) . DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E)

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare, al reddito ed al patrimonio.

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è determinato applicando la seguente formula matematica: [(Reddito + Rendita finanziaria) + 20%(Patrimonio Immobiliare - franchigia) + (Patrimonio Mobiliare - franchigia)].

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) si determina dividendo il valore I.S.E. con il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza così come indicato all'Allegato 1 del presente regolamento.

ART. 19 VALUTAZIONE AI FINI DEL REDDITO DEL FAMILIARE

1. La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali oggetto del presente regolamento è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, individuato secondo i criteri di seguito indicati
2. Ai fini del presente atto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000.
4. Per l'individuazione del nucleo familiare dei soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche si osservano le disposizioni vigenti in materia.
5. Il nucleo familiare per le persone non autosufficienti è da considerare quello ristretto, così come definito dal D. Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 242/2001 e successive modificazioni.

ART. 20 DEFINIZIONE DI REDDITO

Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica il reddito è determinato dalla somma dei seguenti elementi⁵:

il reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata;

il reddito figurativo delle attività finanziarie determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.

Nel caso in cui il richiedente risieda in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57.

ART. 21 DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

1. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica sono conteggiati il patrimonio mobiliare ed immobiliare⁶.
2. Il patrimonio mobiliare è considerato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva ed è costituito da:
 - depositi e conti correnti bancari e postali;
 - titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati;
 - azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri;
 - partecipazioni azionarie in società quotate e non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;

⁵ La modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale è specificata all'Allegato 2 del presente REGOLAMENTO.

⁶ La modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale è specificata all'Allegato 3 del presente REGOLAMENTO.

- masse patrimoniali affidate in gestione ad un soggetto abilitato;
 - altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita;
 - imprese individuali (come previsto dal codice civile) per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.
3. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati, dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

ART. 22 COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, l'indicatore del reddito (R) è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale(P) nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali (R + 20% P).

Titolo 2 - SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 23 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune concede le seguenti forme di assistenza economica:
 - Assistenza economica ai cittadini bisognosi;
 - Asili nido e servizi educativi per l'infanzia (contribuzione al costo del Servizio).
 - Soggiorno in Case di Riposo per Anziani.
 - Assistenza economica ad ex detenuti, agli internati e alle famiglie dei detenuti e internati;
 - Interventi a favore di cittadini di origine campana che rientrano nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro.
 - Assegno per il nucleo familiare;
 - Assegno di maternità;
 - Buoni libro Scuole Medie Inferiori e Superiori;
 - Borse di studio;
 - Contributo per la frequenza presso il Convitto Nazionale Pietro Colletta;
 - Contributo Refezione Scolastica;
 - Politiche in favore di persone immigrate;
 - Affidamento familiare;
 - Sostegno economico per locazione in edilizia residenziale non pubblica.
2. Ogni anno la GIUNTA COMUNALE definisce gli indirizzi, aggiorna eventualmente i criteri e determina gli importi minimi e massimi.
3. capo. Ai servizi si accede mediante la procedura di cui al Titolo II del presente REGOLAMENTO, salvo quanto espressamente previsto dal presente

Capo I – AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ – SOSTEGNO ECONOMICO

Sezione I – Assistenza economica ai cittadini bisognosi

ART. 24 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Il Comune concede le seguenti forme di assistenza economica:
 - ausili finanziari;
 - sussidi in denaro (ordinarie straordinari)
2. Gli ausili finanziari sono interventi “una tantum” atti a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, e sono finalizzati a sostenere situazioni eccezionali e contingenti di bisogno quali in particolari :

- spese eccezionali per calamità naturali;
 - spese eccezionali per eventi morbosi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
 - situazioni di particolare indigenza determinate da un improvviso ovvero perdurante disagio occupazionale;
 - situazioni di disagio economico dovute al venir meno di un congiunto per decesso, abbandono o detenzione in strutture carcerarie;
 - difficoltà alloggiative di particolari gravità, con particolare riferimento alla presenza di minori e/o di soggetti portatori di handicap, nonché di anziani ultra-sessantacinquenni.
3. I sussidi in denaro a singoli soggetti tendono a rimuovere situazioni di bisogno, abbandono, emarginazione e devono intendersi quale supporto all'azione di recupero sociale delle persone. Essi sono limitati nel tempo.
 4. I sussidi sono ad erogazione periodica, attribuiti nel limite dell'anno solare. La loro rinnovabilità è subordinata al riaccertamento dei presupposti dell'erogabilità.
 5. I sussidi in denaro possono essere ordinari (caratterizzato dalla continuità) o straordinari.
 6. E' ordinario il sussidio erogato periodicamente, anche per un lasso di tempo determinato a titolo di assegno necessario per la sussistenza dell'assistito. Il sussidio ordinario può essere concesso per il periodo massimo di un anno ed è rinnovabile in caso eccezionale di persistenza del bisogno.
 7. Si intende per straordinario il sussidio erogato a favore degli adulti singoli cittadini e nuclei in condizioni di bisogno temporaneo ed indifferibile. Tale sussidio può essere erogato una sola volta nel corso dell'anno per lo stesso utente.
 8. Il sussidio straordinario può essere concesso in situazioni di comprovato bisogno per fronteggiare tutte quelle condizioni di ausilio o emergenza e temporaneo bisogno quali spese eccezionali relative al mantenimento di figli minori, spese per il pagamento di bollette relative a servizi essenziali e di tutte quelle spese di carattere eccezionale e straordinario, documentate attraverso una relazione dei Servizi Sociali, riferite in particolare a nuclei familiari con minori o anziani ultrasessantacinquenni o portatori di handicap.
 9. I sussidi, in tutto o in parte, possono essere erogati nella forma di Buono Acquisti.
 10. I sussidi ordinari e straordinari possono essere erogati ai cittadini che abbiano un reddito ISEE calcolato come indicato al successivo articolo 27 non superiore ad € 5000,00 per l'anno 2007, indicizzato per gli anni successivi.

ART. 25 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'assistenza economica è rivolta ai cittadini residenti nel Comune di Avellino che versano in condizioni economiche disagiate in adempimento delle competenze derivanti dal D.P.R. 24.07.77, n. 616.
2. Possono richiedere l'assistenza economica i cittadini residenti che non abbiano alcun reddito, siano in condizioni, anche temporanee, di bisogno e che non abbiano congiunti obbligati, ai sensi del codice civile, a provvedere al loro mantenimento o che abbiano un reddito ISEE non superiore per l'anno precedente a quello della richiesta al minimo vitale di cui all'art.24 punto 10, o che, se con reddito superiore si trovino in una delle condizioni indicate all'art. 24 c. 2.

ART. 26 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Le domande intese ad usufruire dell'assistenza economica vanno presentate all'Ufficio di Piano che ne cura l'istruttoria, relaziona e predisporre i successivi atti amministrativi per l'erogazione. Nell'acquisizione e nell'istruttoria della domanda occorrerà che siano reperiti elementi sufficienti per un esatto quadro complessivo delle condizioni socio-economiche ed ambientali del nucleo familiare, anche in riferimento ai parenti obbligati. L'intervento qualora sia rivolto a più persone appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, deve essere concesso oltre alla quota per il primo assistito, nella misura di quote proporzionalmente decrescenti, nel modo seguente:
 - per il 2° assistito, non oltre il 75% del contributo assegnato al primo assistito;

- per il 3° assistito e successivi, non oltre il 50% del contributo assegnato al primo assistito.

ART.- 27 Criteri di valutazione

1. Nella valutazione della condizione socio-economica del nucleo familiare saranno incluse

Le pensioni non computate ai fini IRPEF, le indennità di accompagnamento e gli altri redditi a qualunque titolo percepiti.

In particolare non potranno avere diritto all'assistenza economica i soggetti che usufruiscono di emolumenti legati alla situazione di disoccupazione quali: ad esempio: contributi integranti, indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, indennità di mobilità ecc.

ART. 28 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER SUSSIDI E AUSILI FAMILIARI

1. La liquidazione dei sussidi e degli ausili finanziari avverrà alle condizioni poste dalla Determina di concessione.
2. Il sussidio ordinario non potrà superare l'importo di € 200,00 mensili.
3. Il sussidio straordinario non potrà superare l'importo di € 500,00.
4. L'ausilio finanziario non potrà superare l'importo di € 1.000,00, per spese straordinarie ed eccezionali relative, in particolare a canoni di alloggio arretrati o per cure mediche.
5. I sussidi e gli ausili finanziari saranno adeguati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
6. Gli importi massimi dei sussidi e dell'ausilio finanziario possono essere derogati mediante esame del caso specifico dalla Giunta Comunale con l'osservanza di un tetto pari al doppio di quello indicato al comma 4 e con congrua motivazione.

Sezione II – SOSTEGNO ECONOMICO PER LOCAZIONE IN EDILIZIA RESIDENZIALE NON PUBBLICA

ART. 29 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Il sostegno economico per locazione ha la finalità di fronteggiare il disagio abitativo e consiste in un contributo integrativo ai canoni di locazione sostenuti per l'anno di riferimento del bando di concorso annualmente indetto dall'Amministrazione Comunale, in favore di cittadini residenti nel territorio comunale e che sono titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, d'immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano d'edilizia residenziale pubblica.
2. L'emanazione del bando, da parte dell'amministrazione comunale è subordinata ai tempi e ai criteri definiti dall'amministrazione regionale.

3. L'amministrazione comunale può anche procedere, all'erogazione del contributo con proprie risorse di bilancio, nel rispetto delle procedure indicate agli articoli seguenti.

ART. 30 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il sostegno è in favore dei cittadini residenti nel territorio comunale e che sono titolari di contratti ad uso abitativo così come indicato all'art. precedente e che abbiano un reddito imponibile annuo riferito all'anno indicato dal bando di concorso, non superiore a determinate soglie e a tetti di incidenza percentuale sul canone di locazione, che saranno determinati annualmente.
2. Il contributo è concesso ad ogni conduttore, sino ad esaurimento delle risorse disponibili concesse dalla Giunta Regionale Campania con propria deliberazione, secondo una scala di graduazione che sia in riferimento al reddito, alla composizione del nucleo familiare e all'ammontare del canone locativo per l'anno indicato dal bando di concorso.

3. I criteri di selezione delle domande sono espressamente indicati nel bando di concorso e all'esame delle istanze nonché alla predisposizione della graduatoria provvede una commissione tecnica.

ART. 31 MODALITÀ DI ACCESSO

- Le modalità di partecipazione, sono disposizioni vigenti in di volta in volta definite dal bando di concorso.

Sezione III – DISTRIBUZIONE PASTI E PRODOTTI ALIMENTARI A DOMICILIO

ART. 32 DEFINIZIONE E FINALITÀ

Il Servizio rientra in un programma di intervento in favore di persone in particolari condizioni di bisogno. Gli aiuti sono finalizzati, nei limiti del possibile alla promozione sociale e al raggiungimento di obiettivi predefiniti, al reinserimento sociale e relazionale e al sostegno delle famiglie e dei singoli. È previsto oltre al sostegno materiale un sostegno psicologico. La durata del Servizio varia in funzione alle situazioni specifiche dei soggetti destinatari.

ART. 33 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Avellino che si trovano in particolare condizione di indigenza, cittadini senza fissa dimora con problematiche psico-fisiche e senza riferimenti parentali, disoccupati e cittadini in grave stato di necessità, sfrattati ragazze madri o donne sole con prole, anziani soli e con problemi di salute o di socialità, tossicodipendenti in programmi di recupero, extracomunitari con problemi di alloggio e/o economici, nomadi.

ART. 34 MODALITÀ DI ACCESSO

Si accede al servizio dopo l'esame della richiesta da presentarsi al comune di Avellino da parte di un assistente sociale dell'Ufficio di Piano.

Questi redigerà una relazione nella quale in riferimento alle difficoltà oggettive riscontrate verranno specificate le tipologie particolari del servizio, ossia la scelta per la distribuzione dei pasti caldi o in alternativa l'offerta di pacchi alimentari.

Sezione IV – ASSISTENZA ECONOMICA AD EX DETENUTI, AGLI INTERNATI E ALLE FAMIGLIE DEI DETENUTI E INTERNATI

ART. 35 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'assistenza economica è erogata ai cittadini ex detenuti, internati e alle famiglie dei detenuti e degli internati, che abbiano congiunti in stato di detenzione. Gli assistiti devono essere residenti nel Comune di Avellino e risultare reddito inferiore alla soglia minima di cui agli articoli precedenti.

ART. 36 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Le istanze vanno presentate all'Ufficio di Piano o agli uffici dei Servizi Sociali del Comune dagli ex detenuti e ex internati con almeno 3 mesi di effettiva detenzione entro sei mesi dalla data di scarcerazione; i familiari devono presentare la richiesta durante la detenzione del/i congiunti. Le stesse vanno corredate da:
 - Certificato di detenzione o di scarcerazione o attestato dello stato di libertà vigilata o di arresti domiciliari o di esecuzione penale esterna (misure alternative).
 - Modello ISEE.
2. L'istruttoria delle istanze viene effettuata dal SERVIZIO SOCIALE del Comune, sentito il parere del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.

ART. 37 EROGAZIONE ECONOMICA

1. L'assistenza economica viene erogata al coniuge o al convivente, in quest'ultimo caso previa esibizione della documentazione attestante lo stato di convivenza, o al figlio maggiorenne, se orfano di uno dei genitori, o ad altro familiare anche se non convivente, che abbia in affidamento di fatto o di diritto i figli minori del detenuto medesimo. Essa è concessa per l'intero periodo della detenzione o dell'internamento in casa di lavoro o durante l'attesa del giudizio, permanendo lo stato di bisogno.
2. Il sussidio mensile da erogare alle persone, di cui al comma precedente è stabilito in € 150,00 per una sola persona, con l'aumento di € 50,00 per ogni persona componente il nucleo familiare, fino a un massimo di 300 € mensili.
3. L'assistenza economica post-penitenziaria decorre dalla data della presentazione della domanda ed è erogata per un periodo non superiore ad un anno a partire dalla presentazione stessa nella seguente misura:
 - € 200,00 mensili se l'avente diritto non ha carichi familiari;
 - € 200,00 mensili se l'avente diritto ha a carico il coniuge o altra persona convivente e € 50 per ogni altra persona a carico fino ad un massimo di € 300,00;
4. Gli importi sono soggetti a variazioni ISTAT e sono erogati bimestralmente, persistendo le condizioni di indigenza.
5. Può essere erogato all'ex detenuto, a richiesta, un sussidio straordinario una tantum per spese di prima sistemazione di € 300,00 e non cumulabile con altri di natura ordinaria.
6. Un contributo straordinario può essere concesso all'ex detenuto che:
 - desidera iniziare un'attività lavorativa su documentato parere della Direzione del Carcere, del Centro Sociale Adulti (ai sensi del D.P.R. 431/76 artt. 58 e 89) e dell'Assistente Sociale del Comune;
 - in presenza di pena sospesa, in stato di semilibertà o di obbligo di domicilio abbia la prescrizione di percorso di inserimento lavorativo;
 - deve sanare debiti arretrati come ad esempio canone di locazione o utenze di erogazione servizi domestici;L'entità del contributo non può superare il tetto di € 500,00 e si eroga come una tantum.
7. Il sostegno economico può essere integrato e/o sostituito da misure di sostegno alle famiglie con particolare riferimento alla scolarizzazione dei figli minori, all'accesso a programmi di formazione e qualificazione professionale, a programmi di orientamento al lavoro e all'auto-impiego.
8. L'assistenza economica sarà garantita nei limiti delle disponibilità delle risorse previste dal Bilancio di Previsione del Comune.

Capo II – AREA MINORI E RESPONSABILITÀ FAMILIARI

Sezione I – Servizio Intercomunale Assistenza Minori

ART. 38 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Il SIAM è un servizio di sostegno alla genitorialità ed ha la funzione di coordinamento delle attività a sostegno di situazioni di disagio relative ai minori e ai loro gruppi parentali.
Le finalità riguardano l'elaborazione di percorsi individualizzati per i minori in difficoltà, la promozione di interventi di assistenza domiciliare, accompagnamento, l'inserimento in attività educative, ricreative e sportive, di azioni di contrasto alla povertà e del disagio, la cura dei contatti con scuole, tribunali, Asl e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti negli interventi in favore dei minori e l'interazione continua tra gli obiettivi da perseguire e la situazione concreta di vita dei soggetti cui si rivolge.

ART. 39 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio è rivolto a tutti i minori residenti nel Comune di Avellino e ai loro gruppi parentali

ART. 40 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Si accede al servizio generale attraverso richiesta diretta e colloquio con gli operatori sociali presso l'Ufficio di Piano.

Sezione II – CASA AFFIDO DIURNA

ART. 41 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. La CASA AFFIDO è un CENTRO DIURNO per MINORI che ha finalità di soddisfacimento dei bisogni primari, di sostegno didattico allo studio e al tempo libero e di sostegno ai genitori in un percorso di responsabilità e partecipazione alla gestione della vita quotidiana.

ART. 42 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio è rivolto a tutti i minori residenti nel Comune di Avellino dai 6 ai 14 anni e ai loro gruppi parentali.
2. I posti disponibili sono definiti annualmente in ragione delle risorse assegnate attraverso il bilancio di previsione e il piano di zona sociale.

ART. 43 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Si accede attraverso le segnalazioni del Tribunale dei Minori di Napoli. Il servizio viene erogato d'ufficio attraverso l'Ufficio di Piano.

Sezione III – CENTRO SOCIO-EDUCATIVO POLIFUNZIONALE

ART. 44 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. È un CENTRO POLIFUNZIONALE per MINORI che nasce come realtà di incontro e di sostegno per rispondere alle esigenze di bambini e ragazzi che vivono in famiglie in situazioni di disagio. Le finalità specifiche consistono nella promozione del benessere psico-fisico e socio-relazionale del minore in situazione di disagio, nella prevenzione del disagio minorile, nel garantire ai minori il diritto all'uguaglianza delle opportunità, nell'utilizzo "educativo- creativo" del tempo libero, nel rafforzare sinergie istituzionali aventi lo scopo di evitare sprechi e sovrapposizioni, nell'integrare i minori nel territorio di appartenenza per evitare loro processi di emarginazione sociale. Le attività del Centro sono finalizzate in particolare al recupero dell'evasione scolastica. Il Servizio prevede la realizzazione di attività artistico-prassico - manipolative, espressive, ludico-ricreative, sportive e motorie, nonché il sostegno didattico e percorsi educativi-istruttivi con laboratori di attività.

ART. 45 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio è rivolto a tutti i minori residenti nel Comune di Avellino, dai 6 ai 14 anni, appartenenti alle famiglie con un reddito ISEE non superiore ad € 5000,00 per l'anno 2007 indicizzato per gli anni successivi. Il Servizio viene assicurato nell'ambito delle risorse assegnate dal bilancio di previsione del Comune e dal piano di zona sociale, e in coerenza con la programmazione della Regione e dell'Ambito A3.

ART. 46 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Si accede attraverso la presentazione della domanda all'Ufficio di Piano da parte dei genitori o da chi ha la potestà e/o attraverso segnalazioni degli assistenti sociali. La richiesta deve essere corredata da:
 - autorizzazione per la partecipazione delle attività del Centro
 - un certificato medico del minore che attesti la sana e robusta costituzione;
 - il modello ISEE;
 - la fotocopia di un documento di identità del richiedente.

Le domande saranno accolte sulla base dell'ammontare dell'ISEE.

Sezione IV – NIDI D'INFANZIA

ART. 47 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Il Nido d'Infanzia è un servizio sociale di interesse pubblico che, nel quadro di una politica per la famiglia, concorre efficacemente all'educazione ed alla formazione del bambino. Il servizio assolve alle seguenti finalità:

- Accogliere i bambini da 3 ai 36 mesi, a prescindere da eventuali minorazioni psico-fisiche che non possono e non debbono costituire causa di esclusione (fatti salvo i casi di cui all'art. 11 comma A della legge regionale n. 48 del 4/9/1974);
- Collaborare con le famiglie e con la comunità locale al fine di favorire, attraverso una funzione preminentemente educativa, psico-pedagogica, uno sviluppo armonico e unitario della spontaneità del bambino ed un omogeneo processo di socializzazione;
- Sollecitare tutte le attività cognitive e sociali del bambino;

ART. 48 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai nidi comunali sono ammessi i bambini che abbiano compiuto il terzo mese di età e non superato il 36° entro il 31 dicembre. I bambini dovranno possedere uno dei seguenti requisiti:
 - devono essere figli di genitori residenti nel territorio comunale;
 - se non residente, almeno un genitore deve svolgere la propria attività lavorativa nel comune di Avellino.

ART. 49 MODALITÀ DI ACCESSO

1. L'accesso ai Nidi prevede la partecipazione ad un concorso bandito annualmente dall'amministrazione Comunale.
2. la presentazione delle domande di iscrizione va effettuata entro 20 gg dalla pubblicazione del bando di concorso
3. Alla domanda di iscrizione va allegata la documentazione ISEE
4. Per la definizione delle graduatorie si seguiranno i seguenti criteri
 - Bambini portatori di Handicap;
 - Figli di residenti nel territorio comunale;
 - Figli di almeno un genitore trasferito d'ufficio per motivi di lavoro nel Comune di Avellino;
 - Se non residente, figli di almeno un genitore che svolga attività lavorativa nel Comune di Avellino.
5. Nell'ambito delle categorie precedentemente indicate si individuano le seguenti priorità:
 - Figli di genitori nubili o celibi o vedovi o bambini in situazioni di abbandono e dati in affidamento a residenti nel Comune di Avellino;
 - Figli di genitori entrambi lavoratori anche se divorziati o legalmente separati;
 - Situazione reddituale certificata;
6. La retta mensile viene annualmente aggiornata dalla Giunta Comunale;
7. L'amministrazione si riserva di ammettere gratuitamente nei nidi un numero massimo di quattro bambini, le cui famiglie, anche se affidatarie, versino in disagiate condizioni economiche; Per accedere all'ammissione gratuita, occorre essere stati utilmente inseriti nella graduatoria dei Nidi ed avere un reddito ISEE non superiore a 8.661,00 €;
8. Nel caso che le richieste di esenzione superino i posti disponibili, verrà seguito l'ordine fissato nella graduatoria per l'ammissione al Nidi. Se nel corso dell'anno dovessero esserci rinunce di bambini ammessi gratuitamente, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
9. È prevista una riduzione del 20% della retta nei casi:
 - di frequenza di fratelli (lo sconto si applica a partire dal 2° figlio iscritto in avanti)
 - di assenza del bambino alla frequenza per almeno 14 giorni consecutivi nello stesso mese.

Sezione V – AFFIDO FAMILIARE

ART. 50 Definizione e finalità

1. Il Comune di Avellino promuove l'AFFIDO FAMILIARE, quale servizio di sostegno alle famiglie e di assistenza temporanea al minore privo di un ambiente sociale, educativo e familiare adeguato ai suoi bisogni.
2. L'Istituto dell'AFFIDO FAMILIARE sarà divulgato sul territorio con attività di promozione, sensibilizzazione, informazione e formazione.
3. Al fine di uniformare sul territorio provinciale le modalità di ricorso all'affido familiare si auspica la stipula di protocolli di intesa con l'Amministrazione Provinciale, Aziende

Sanitarie Locali, con Fondazioni e Associazioni, con gli Ambiti Territoriali di Intervento Sociale contigui. Saranno previsti specifici percorsi di formazione rivolti alle famiglie affidatarie o che intendono esserlo, volti ad affrontare gli aspetti tecnici, sociali, legislativi, esperienziali, antropologici e più largamente culturali legati all'esperienza dell'affido.

ART. 51 COMPITI E AZIONI DEL SERVIZIO AFFIDO E ADOZIONI D'AMBITO

1. Il Comune di Avellino istituisce nell'ambito dell'Ufficio di Piano il "Servizio Affido e Adozioni d'Ambito", successivamente denominato S.A.T.
2. Il S.A.T. persegue le seguenti finalità:
 - Promuovere la cultura dell'affidamento familiare all'interno di una complessiva politica di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
 - Individuare, selezionare e formare le coppie e/o le persone disponibili all'affidamento familiare;
 - Istituire l'Anagrafe degli affidatari;
 - Curare l'abbinamento affidatario/i – minore considerando anche i rispettivi contesti socio-culturali di appartenenza;
 - Disporre, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 149/01 il provvedimento di affidamento;
 - Ridisporre per ciascun caso il progetto educativo individualizzato;
 - Assumere la responsabilità del progetto di affidamento;
 - Provvedere a garanzia del minore alla stipula di una polizza assicurativa;
 - Fornire sostegno e supporto alla famiglia d'origine al fine di risolvere i problemi che hanno determinato la necessità dell'affido;
 - Promuovere e realizzare occasioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori socio-sanitari coinvolti nella materia;
 - Creare la Banca Dati Affido, collegata al SIS.

ART. 52 SOSTEGNO ECONOMICO

1. Può essere previsto un sostegno economico, quale contributo alle famiglie affidatarie.
2. Il contributo viene calcolato in ragione della tipologia dell'affido – temporaneo etero e intra familiare, sine die, part – time, del numero dei ragazzi/e affidati/e e delle eventuali problematiche previste dal progetto di affidamento nonché dal reddito delle famiglie affidatarie.
3. Il contributo per un importo massimo di € 250 al mese viene disposto con provvedimento di Giunta Comunale ed è assegnato compatibilmente con le risorse disponibili.

Capo III – AREA ANZIANI

Sezione I – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 53 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Il SAD è un servizio rivolto a promuovere la permanenza dell'anziano nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso ad ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile il ricovero in strutture residenziali. Il Servizio vuole essere di supporto a situazioni sociali di emergenza attraverso il contrasto dell'emarginazione sociale in condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in generale, nei suoi aspetti più propriamente sociali e relazionali e riconoscendo il ruolo attivo della popolazione anziana. Nello specifico le attività sono orientate alla cura della persona e dell'ambiente domestico e alla conservazione e al recupero dell'autonomia personale.

ART. 54 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio è rivolto ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Avellino in condizioni di non autosufficienza parziale o totale, senza alcun legame parentale nel territorio regionale campano o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere al soddisfacimento delle esigenze essenziali o primarie, fermo restando l'obbligo dei parenti tenuti per legge alla compartecipazione al costo del servizio così come individuato all'art. 56.

ART. 55 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Si accede al servizio attraverso la presentazione di una domanda - unitamente alla certificazione ISEE - presso l'Ufficio di Piano, previa verifica socio-ambientale da parte delle assistenti sociali.

ART. 56 COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. E' prevista una quota di compartecipazione da parte dell'utente o dei parenti a ciò tenuti, al costo del servizio, in base alle seguenti fasce di reddito ISEE:
 - REDDITI FINO a € 6.000,00 - ESENZIONE TOTALE
 - Da € 6.000,01 a € 7.500,00 - percentuale di partecipazione al costo orario 10%
 - Da € 7.500,01 a € 10.000,00 - percentuale di partecipazione al costo orario 20%
 - Da € 10.000,01 a € 13.000,00 - percentuale di partecipazione al costo orario 30%
 - Da € 13.000,01 a € 25.000,00 - percentuale di partecipazione al costo orario 50%
 - OLTRE € 25.000,00 - percentuale di partecipazione al costo orario 100%
2. La revisione delle quote di contribuzione viene effettuata d'ufficio in relazione alle variazioni delle condizioni economiche che l'utente è impegnato a segnalare entro 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa.

Sezione II – TELEFONIA SOCIALE

ART. 57 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Il Servizio di tele-assistenza costituisce un supporto essenziale per i cittadini che vivono in condizioni di isolamento e solitudine, per i quali necessita un monitoraggio continuo, al fine di evitare il ricovero presso strutture sanitarie o residenze sociali, promuovendo la messa in rete delle prestazioni con i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, la sorveglianza e il pronto intervento telematico, il sostegno e l'ascolto.
2. Le prestazioni garantite riguardano la fornitura di un apparecchio telefonico, collegato ad una centrale operativa telefonica attiva 24 ore su 24, in grado di dare risposte a qualunque necessità, chiamando direttamente a casa dell'anziano.

ART. 58 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio è rivolto ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Avellino in condizioni di non autosufficienza parziale o totale, in stato di isolamento, a grave rischio sanitario e in condizione economiche disagiate.

ART. 59 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Si accede al Servizio attraverso la presentazione agli Uffici di Piano di una richiesta, previa verifica socio-ambientale da parte delle assistenti sociali.

Sezione III – SERVIZIO DI COMPAGNIA E DISBRIGO PICCOLE COMMISSIONI

ART. 60 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Il Servizio intende favorire la promozione e il sostegno all'integrazione sociale a livello familiare ed extra-familiare, la stimolazione alla socializzazione prevenendo e rimuovendo situazioni di solitudine, favorendo le relazioni e la comunicazione interpersonale. Il servizio offre compagnia alla persona anziana, nonché l'aiuto materiale alla deambulazione e al disbrigo di piccole commissioni.

ART. 61 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio è rivolto ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Avellino in condizioni di non autosufficienza parziale o totale, che vivono in una situazione di parziale o totale solitudine.

ART. 62 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Si accede al servizio attraverso la presentazione di una domanda presso l'Ufficio di Piano, previa verifica socio-ambientale da parte delle assistenti sociali.

Sezione IV – CENTRI POLIFUNZIONALI PER ANZIANI

ART. 63 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Le attività dei Centri Diurni hanno lo scopo di garantire alle persone ultrasessantacinquenni un luogo di incontro di socializzazione e ricreazione. Il Centro persegue fini culturali, sociali, educativi e ricreativi. Le attività sono, quindi, finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali dei propri iscritti e della loro socializzazione.

ART. 64 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio è rivolto ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Avellino ed è gestito direttamente dal Piano di Zona Sociale A3.

ART. 65 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Ogni Centro si deve dotare di un regolamento di funzionamento che deve essere approvato dai consigli circoscrizionali e dall'Ufficio di Piano.
2. Le domande andranno presentate direttamente ai Centri Polifunzionali per Anziani, i quali cureranno l'istruttoria e la valutazione delle stesse, compatibilmente con il regolamento di gestione di cui al comma precedente.

Sezione V – SOGGIORNO IN CASE DI RIPOSO PER ANZIANI ACCESSO AI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL MANTENIMENTO DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI AVELLINO.

ART. 66 DEFINIZIONE E FINALITÀ

Il Comune di Avellino, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia di attività rivolte alle persone anziane, garantisce un intervento in favore dei cittadini meno abbienti per i quali si renda necessario il ricovero in Casa di riposo, in mancanza di alternative valide perseguibili all'interno del contesto familiare e di vita, dopo aver valutato ogni altra possibilità di mantenere l'assistito presso il proprio domicilio.

ART. 67 MODALITÀ DI ACCESSO

L'ammissione nella Casa di riposo con retta a totale o parziale carico dell'Amministrazione Comunale di Avellino deve essere autorizzata dalla Giunta Comunale, su proposta dei Servizi Sociali o dell'Ufficio del Piano di Zona Sociale, sulla base delle condizioni economiche e sociali del soggetto interessato e dai parenti, così come individuati dagli art. 433 e 437 del Codice Civile, tenuti al concorso del pagamento della retta per il mantenimento del congiunto nella struttura residenziale. I familiari tenuti agli alimenti sono coinvolti nell'ordine di seguito riportato:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (nipoti), anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;

Il donatario è tenuto agli alimenti ai sensi dell'art. 437 del Codice Civile;

ART.68 REQUISITI DI AMMISSIONE

L'ammissione nella Casa di riposo verrà proposta dai Servizi Sociali o dall'Ufficio del Piano di Zona Sociale come soluzione limite una volta accertata la reale impossibilità di mantenere il cittadino nel suo contesto abituale di vita, sia con gli strumenti previsti nell'ambito dei servizi offerti dal Piano di Zona di Intervento Sociale e dal Comune di Avellino (telesoccorso, assistenza domiciliare, centri diurni, servizio di compagnia e disbrigo piccole commissioni), sia attraverso il supporto di altri servizi presenti sul territorio.

L'autorizzazione al ricovero va, quindi, subordinata alla valutazione dei bisogni di carattere socio-assistenziale dell'anziano effettuata dalle Assistenti Sociali, nelle more della piena attuazione dell'integrazione socio-sanitaria e dell'introduzione della verifica delle condizioni socio-sanitarie effettuata dall'Unità di Valutazione Integrata Territoriale.

ART. 69 MODALITÀ DI ACCESSO

I soggetti di cui all'art. 66 devono aver compiuto il 65° anno di età o, in deroga al requisito dell'età, dovranno essere segnalati da un servizio pubblico in ragione di gravi motivi socio-economico-ambientali.

Per usufruire del beneficio di cui al presente regolamento è necessario presentare la domanda di ammissione al contributo redatta su apposito modello all'uopo predisposto.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza del beneficio, al Comune di Avellino, almeno trenta giorni prima del ricovero nell'istituto.

ART. 70 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito, da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un membro dei nuclei familiari ristretti o dei figli, avvalendosi della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni. In caso di accertata incapacità dell'assistito e in mancanza dei soggetti suddetti, la richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale sarà curata dall'Assistente Sociale che lo ha in carico e che contemporaneamente provvederà a richiedere alle autorità competenti la nomina del tutore.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, il Comune di Avellino, anche attraverso l'Ufficio del Piano di Zona d'Intervento Sociale, effettua gli opportuni controlli per il tramite della direzione entrate o di altre pubbliche amministrazioni, anche a campione, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 109/98.

ART. 71 CRITERI DI ACCESSO

Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda:

- a) essere residenti nel Comune di Avellino da almeno tre anni, il periodo può essere ridotto a due anni nel caso in cui un figlio risieda nel Comune di Avellino da almeno 5 anni;
- b) non possedere beni immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale fatta eccezione per l'immobile posseduto in comproprietà con il coniuge e dallo stesso destinato ad abitazione principale;
- c) non aver ceduto ad altri soggetti a titolo oneroso la proprietà e/o altri diritti reali su propri beni immobili;
- d) non aver ceduto ad altri soggetti a titolo gratuito e/o con donazione la proprietà e/o altri diritti reali su propri beni immobili;
- e) l'importo della retta mensile della Casa di riposo deve essere maggiore del reddito, degli altri emolumenti percepiti nell'anno a qualsiasi titolo e delle eventuali indennità percepite dal soggetto beneficiario richiedente.

La non ricorrenza di uno solo dei criteri previsti al presente articolo, lettere a), b), c), d), e), determina l'inammissibilità della domanda di contributo.

ART. 72 ESITI DELL'ESAME DELL'ISTANZA

Il Comune di Avellino comunica per iscritto al soggetto richiedente l'ammissibilità o la non ammissibilità al contributo entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione compiuta della domanda o completamento della documentazione richiesta.

L'ammissione al contributo ha validità annuale, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

Per ogni annualità successiva dovrà essere prodotta la domanda di cui al presente regolamento.

Il limite massimo dell'intervento economico integrativo concesso dall'Amministrazione Comunale è costituito dall'ammontare della quota sociale della retta di ospitalità giornaliera.

ART. 73 CRITERI GENERALI

Il Comune di Avellino garantisce, limitatamente alle risorse stanziare in bilancio, la compartecipazione al pagamento della retta mensile per le sole prestazioni socio-assistenziali, con esclusione di quelle sanitarie e/o a rilevanza sanitaria, differenziate secondo il grado di maggiore o minore autosufficienza dell'ospite in base ai parametri di seguito espressi in modo esemplificativo:

- Per ospite autosufficiente s'intende quello che è in grado di compiere autonomamente tutte le principali funzioni vitali, quali il vestirsi, il lavarsi, l'alimentarsi, il muoversi liberamente, il parlare ed il comunicare e che pertanto non necessita di alcuna assistenza, se non di tipo alberghiero. In questo caso le prestazioni socio-assistenziali, oltre all'alloggio, al vitto, alla pulizia della stanza e del vestiario, si limitano alla eventuale somministrazione dei pasti in camera solo nel caso di indisponibilità transitoria e ad interventi straordinari, non ricorrenti, nel caso di chiamata;
- Per ospite semiautosufficiente a basso carico assistenziale si intende quello che, oltre alle prestazioni suddette, necessita di assistenza, per alzarsi e lavarsi;
- Per ospite semiautosufficiente ad alto carico assistenziale si intende quello che, oltre alle prestazioni suddette, presenta maggiori esigenze assistenziali, notturne e diurne, da soddisfare di volta in volta, in caso di chiamata;
- Per ospite non autosufficiente si intende quello che, oltre alle prestazioni suddette, necessita di assistenza al letto e/o in carrozzella e deve essere aiutato ad alimentarsi.

ART. 74 VERIFICA DEI REQUISITI

L'ammissione comporta la permanenza del cittadino nella Casa di riposo sino a che sussistano le condizioni che l'hanno determinata. Le Case di riposo hanno il compito di restituire l'anziano al suo ambiente naturale appena se ne verifichi la possibilità.

ART. 75 PARTECIPAZIONE DEL RICOVERATO AL MANTENIMENTO IN STRUTTURA

I cittadini ospitati nella Casa di riposo con intervento economico comunale hanno l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento, in ragione della loro situazione economica e reddituale, mediante il versamento dei loro proventi, di qualsiasi natura comprese le indennità (fra cui quella di accompagnamento), sussidi, assegni di mantenimento, emolumenti arretrati, al netto di una quota pari al 20% sul totale che l'anziano tratterrà per tutte le piccole spese di carattere personale.

Gli ospiti non autosufficienti, o per conto loro i familiari, sono altresì tenuti, qualora non ne siano già in godimento, ad avanzare ai competenti uffici richiesta di riconoscimento della Invalidità Civile con assegno di accompagnamento.

Alla riscossione e alla gestione della pensione, delle indennità e di ogni altro reddito sarà delegato, al momento dell'ammissione dell'anziano nella casa di riposo, il Direttore Amministrativo della struttura. Lo stesso è tenuto a consegnare mensilmente all'anziano il 20% di tutti i proventi per le spese personali. Il Direttore Amministrativo della struttura provvederà ad inviare gli atti di rendicontazione all'Ufficio del Piano di Zona, all'Ufficio Comunale dei servizi sociali. Alla

Commissione Consiliare Bilancio, Alla Commissione Consiliare Regolamenti, Verifica e Controllo nell'attuazione del programma e trasparenza dell'azione amministrativa; al fine di verificare la congruenza dell'intervento comunale.

L'ammissione può comunque essere effettuata in presenza di gravi condizioni di urgenza e/o di abbandono del cittadino, in tal caso l'Amministrazione comunale opererà nei modi consentiti dalla legge, per rivalersi delle spese sostenute e/o da sostenere, sulle proprietà o altre risorse del ricoverato. I Servizi Sociali comunali o l'Ufficio del Piano di Zona Sociale instruiranno la relativa pratica calcolando la quota di compartecipazione a carico del Comune di Avellino.

ART. 76 PARTECIPAZIONE DEI PARENTI AL MANTENIMENTO DEL FAMILIARE IN STRUTTURA

Le persone obbligate ai sensi degli artt. 433 e 437 del Codice Civile concorrono al mantenimento del congiunto con il versamento di una quota di partecipazione determinata con il sistema delle aliquote progressive per fasce reddituali:

REDDITO NETTO	% su fascia	IMPORTO QUOTA ANNUA DI PARTECIPAZIONE
A. <u>fino a</u> € 10.000	0	<u>ESENTE</u>
B. da € 10.001 a € 20.000	5%	da € 501,00 a € 1.000,00
C. da € 20.001 a € 30.000	10%	da € 1.001,00 a € 2.000,00
D. da € 30.001 a € 50.000	20%	da € 2.001,00 a € 6.000,00
E. da € 50.001 a € 70.000	30%	da € 6.001,00 a € 12.000,00
F. <u>superiori</u> a € 70.000	100%	TOTALE

1. Il coniuge, i genitori, il figlio partecipano al pagamento della retta in considerazione del reddito imponibile netto dei rispettivi nuclei familiari;
2. I nipoti, i fratelli e le sorelle partecipano al mantenimento del congiunto solo con il proprio reddito imponibile;
3. il donatario partecipa in ragione della donazione ricevuta;

Il familiare si impegna a mettere a disposizione dell'anziano le risorse necessarie per le sue spese personali qualora dovesse risultare insufficiente quanto previsto dall'art. 75 capoverso I.

Qualora anche uno solo fra i tenuti agli alimenti non presenti la dichiarazione redditometro e quindi dimostri la possibilità di coprire l'integrale quota sociale con la capacità contributiva del proprio nucleo familiare, l'utente non avrà diritto alla concessione dell'intervento economico integrativo. Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, verrà comunque disposto il ricovero del cittadino con compartecipazione del Comune di Avellino al pagamento della retta. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico una volta completato il redditometro.

Il nucleo familiare convenzionale ristretto è composto dal coniuge, nonché da tutti coloro che, anche non legati da vincoli di parentela, risultano a carico loro o dell'utente ai fini IRPEF. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista atto di separazione legale o di divorzio.

Il nucleo ristretto viene coinvolto nel calcolo della capacità solo per la parte eventualmente residuale della quota sociale non coperta dall'utente.

Tutti i nuclei familiari dei figli, formati dai figli e dalle persone a carico, sono coinvolti nel caso in cui il calcolo effettuato per l'utente e il nucleo convenzionale ristretto non evidenzia la possibilità di garantire l'integrale copertura della quota sociale e solo per la parte che residua della stessa.

Tutti i nuclei familiari dei figli, integrati da generi e nuore e dalle persone a carico, sono coinvolti nel caso in cui l'utente, nucleo ristretto e nuclei familiari, non garantiscono l'integrale copertura della quota sociale e solo per la parte che residua della stessa.

ART. 77 DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

E' fatto obbligo al richiedente di consegnare, al momento della presentazione di richiesta di contributo, l'apposito modulo di autocertificazione in cui viene dichiarata la propria condizione reddituale e patrimoniale secondo quanto stabilito dall'art. 70 onde poter definire l'ammontare della eventuale compartecipazione del Comune al pagamento della retta di mantenimento.

ART. 78 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA

Il Comune di Avellino, anche attraverso l'ufficio del Piano di Zona di Intervento Sociale, provvederà all'esatto calcolo di quanto dovuto dai familiari stessi quale quota di partecipazione della retta in argomento. L'importo verrà comunicato agli interessati unitamente all'impegno contributivo del Comune.

ART. 79 RAPPORTI CON LE STRUTTURE

Quando il ricovero dell'anziano è determinato da urgente necessità in attesa della acquisizione della situazione reddituale del medesimo ricoverato o dei familiari e/o quanti altri fossero tenuti al mantenimento così come precisato nei precedenti articoli il Comune assume, con riserva, a proprio carico la quota di partecipazione. Sarà, successivamente, preciso impegno degli uffici comunali competenti apporre in essere tutta quella attività e iniziative al fine del recupero delle somme dovute sia del ricoverato che dai suoi aventi diritto.

Il Comune è tenuto, altresì, a recuperare anche sulle future risorse dell'assistito nel caso di redditi certi (pensioni-indennità varie) sia nel caso di redditi acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili.

ART. 80 NORMA TRANSITORIA

I criteri previsti dal presente regolamento saranno applicati a tutti gli assistiti, attualmente in Case di riposo, per i quali l'Amministrazione Comunale garantisce la compartecipazione al pagamento della retta.

Capo IV – AREA DISABILI

Sezione I – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 81 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Il Servizio consiste in un supporto nello svolgimento delle attività fisiche personali volto a favorire e/o a mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera, l'aiuto nella gestione dell'ambiente domestico e nel governo della casa, l'aiuto per una corretta deambulazione e nell'utilizzo degli ausili sanitari, la cura della persona, la promozione dell'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche. Inoltre tende a favorire il recupero delle potenzialità residue della persona e il mantenimento dell'unità familiare, il massimo livello possibile di autosufficienza del disabile, il contrasto di ospedalizzazioni o ricoveri non necessari.

ART. 82 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio è rivolto ai cittadini disabili residenti nel Comune di Avellino.

ART. 83 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Si accede attraverso la presentazione di una domanda unitamente alla certificazione ISEE, al certificato di disabilità e alla certificazione ICF.
2. Nella programmazione del servizio si terrà conto dello stato di disabilità e delle condizioni reddituali del richiedente.

ART.84 COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. E' prevista una quota di compartecipazione da parte dell'utente o dei parenti a ciò tenuti, al costo del servizio, in base alle seguenti fasce di reddito ISEE:
 - Redditi fino a € 6000,00 – esenzione totale
 - Da € 6000,01 a € 7.500,00 –percentuale di partecipazione al costo orario 10%
 - Da € 7500,01 a € 10.000,00 – percentuale di partecipazione al costo orario 20%

 - Da € 10.000.01 a € 13.000,00 - percentuale di partecipazione al costo orario 30%
 - Da € 13.000,01 a € 25.000,00 - percentuale di partecipazione al costo orario 50%
 - Oltre € 25.000.00 -percentuale di partecipazione al costo orario 100%
2. La revisione delle quote di contribuzione viene effettuata d'ufficio in relazione alle variazioni delle condizioni economiche che l'utente è impegnato a segnalare entro 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa.

Sezione II – CENTRO DIURNO PER ADULTI DIVERSAMENTE ABILI

ART.85 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Il Centro Diurno per Disabili è una struttura polifunzionale finalizzata all'integrazione sociale e, ove possibile, all'inserimento lavorativo dei soggetti disabili. L'obiettivo è creare i presupposti per l'attività di mantenimento delle potenzialità residue di tipo fisico e intellettuale di ciascun utente, per potenziamento delle capacità di autonomia dei singoli, per lo sviluppo delle capacità relazionali, per il contenimento e l'elaborazione del disagio come ausilio per le famiglie.

ART. 86 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio è rivolto ai cittadini disabili maggiorenni residenti nel Comune di Avellino fuori dal percorso scolastico. Il Centro può accogliere un numero limitato di soggetti che varia in funzione delle risorse disponibili.

ART.87 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Si accede attraverso la presentazione di una domanda corredata da copia di un documento di identità del richiedente, certificato di disabilità e autocertificazione sulla composizione del nucleo familiare. Il costo per il pasto è a carico del fruitore del servizio ed è fissato annualmente.

Sezione III – CENTRI SOCIO-EDUCATIVI PER RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI

ART.88 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Il Comune di Avellino istituisce all'interno del proprio territorio un servizio di accoglienza rivolto a ragazzi diversamente abili tra 14 e 18 anni per attività di socializzazione, ludico-ricreative, formative e di supporto a programmi strutturati di terapie riabilitative ed occupazionali. Le attività sono svolte in ambito extrascolastico, e rappresentano un raccordo tra i servizi offerti ai cittadini minori diversamente abili e quelli offerti agli adulti presso altre strutture dedicate, in maniera programmata ed integrata, tenendo conto di individuali percorsi per lo sviluppo armonico della sfera emozionale, cognitiva e fisica, soprattutto in considerazione della percezione e del superamento della disabilità come diversa abilità tanto operativa che cognitiva.

ART. 89 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio sarà rivolto ai cittadini disabili residenti nel Comune di Avellino di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

ART. 90 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Nella programmazione del servizio si terrà conto dello stato di disabilità e delle condizioni reddituali delle famiglie dei richiedenti.

Sezione IV – SERVIZIO TRASPORTO SOLIDALE

ART. 91 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Il Servizio di trasporto consente ai soggetti portatori di handicap una vita relazionale nel proprio ambiente sociale, favorisce e sostiene il diritto all'indipendenza, consente il massimo livello possibile di autosufficienza. Esso risponde a esigenze di trasporto strutturate e programmate o periodiche e a termine. Si intende per trasporto strutturato e programmato un trasporto effettuato giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo. Si intende per trasporto occasionale un trasporto per una sola volta o per periodi inferiori al mese, presso istituti, ambulatori, luoghi di cura e di riabilitazione, ospedali.
2. Il trasporto strutturato e programmato di lungo periodo va definito e concordato caso per caso tenendo in considerazione le esigenze del cittadino richiedente e le risorse finanziarie disponibili.
3. Il Comune garantisce attraverso la stipula di apposite convenzioni la mobilità e il trasporto dei cittadini diversamente abili per la partecipazione ad attività sociali e di svago.

ART. 92 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio è rivolto ai cittadini disabili residenti nel Comune di Avellino.

ART. 93 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Si accede attraverso la presentazione agli Uffici di Piano di apposita richiesta.

ART.94 COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. E' prevista una quota di compartecipazione da parte dell'utente o dei parenti a ciò tenuti, al costo del servizio, in base alle seguenti fasce di reddito ISEE

% COMPARTECIPAZIONE AL COSTO A CARICO DELL'UTENTE :

REDDITI Fin	a	€	ESENZIONE TOTALE
• Da € 6.000,01	a	€ 7.500,00	percentuale di partecipazione al costo orario 10%
• Da € 7.500,01	a	€ 10.000,00	percentuale di partecipazione al costo orario 20%
• Da € 10.000,01	a	€ 13.000,00	percentuale di partecipazione al costo orario 30%
• Da € 13.000,01	a	€ 25.000,00	percentuale di partecipazione al costo orario 50%
• Oltre € 25.000,00			percentuale di partecipazione al costo orario 100%

Capo V– AREA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sezione I – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

ART.95 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Servizio di mensa scolastica e somministrazione pasti giornalieri agli alunni e agli insegnanti.

ART.96 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di refezione scolastica interessa gli alunni e gli insegnanti delle scuole materne, elementari e medie del Comune di Avellino. Il servizio è assicurato attraverso l'utilizzo di carte elettroniche (Chip-Card).

ART.97 MODALITÀ DI ACCESSO

1. Gli utenti interessati presentano apposita domanda presso l'ufficio mensa del Comune per il ritiro o ricarica di apposite carte elettroniche.
2. L'importo è fissato in € 59,80 a carico dell'utente per 23 pasti, importo che viene aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Sono esonerate dal pagamento dei pasti, le famiglie che nell'anno precedente hanno dichiarato un ISEE inferiore o pari a € 8.660,98.
4. È ridotto del 50% il pagamento dei pasti per il secondo e terzo figlio che usufruiscono del servizio, le cui famiglie nell'anno precedente hanno prodotto un indicatore ISEE compreso tra € 8.660,98 e € 14.437,55.

5. Le famiglie in possesso delle card a pagamento, rilasciate nel corso del precedente anno scolastico, possono utilizzarle previa riprogrammazione da parte degli sportelli predisposti. Coloro che hanno già usufruito delle card esenti, devono presentare agli sportelli il modello ISEE relativo al reddito dell'anno precedente per verificare se sussiste ancora lo stato di esenzione.
6. Per gli insegnanti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa, ciascuna scuola provvederà al pagamento a fine anno scolastico, al Comune di Avellino della cifra complessiva corrispondente al numero dei pasti erogati agli insegnanti.

Sezione II – FORNITURA GRATUITA O SEMI-GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI

ART. 98 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Il servizio consiste nella fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo adottati per l'anno scolastico in corso, in favore di alunni appartenenti a famiglie meno abbienti che frequentano la scuola dell'obbligo e quella superiore.

ART. 99 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli interventi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie, in condizioni di disagio economico per l'istruzione dei propri figli che frequentano le scuole medie inferiori e superiori. Le famiglie, i cui figli frequentano le scuole di pertinenza comunale, qualunque ne sia la residenza, dovranno avere un reddito ISEE per l'anno precedente alla domanda non superiore a € 10.633,00 così come stabilito dalla Giunta Regionale.

ART. 100 MODALITÀ DI ACCESSO

1. I moduli per la presentazione della domanda possono essere ritirati e presentati agli uffici di Segreteria delle scuole medie inferiori e superiori che insistono sul territorio comunale. Alla domanda contenente i dati anagrafici del richiedente e dell'alunno va allegata la certificazione ISEE relativa al reddito dell'anno precedente e quanto altro richiesto nel relativo bando pubblicato ogni anno.
2. La documentazione verrà consegnata, successivamente, dalle scuole al Comune di Avellino – Ufficio Pubblica Istruzione - per la valutazione e per il calcolo dell'importo di buono libro da assegnare a ciascun utente. L'importo assegnato tiene conto dell'importo stanziato, del costo effettivo dei libri e del reddito dichiarato. Gli assegni saranno erogati previa comunicazione alle segreterie scolastiche, ad avvenuto accreditamento dei finanziamenti regionali.

Sezione III – BORSE DI STUDIO

ART. 101 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. L'intervento è finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie, in condizioni di disagio economico, per l'istruzione dei propri figli che frequentano le scuole statali e paritarie elementari, medie e superiori che insistono sul territorio comunale di Avellino. L'ammontare e il numero delle borse di studio è vincolato alle erogazioni stabilite dalla Regione Campania, fatta salva la possibilità di integrare con proprie risorse.

ART. 102 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli interventi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie, in condizioni di disagio economico per l'istruzione dei propri figli che frequentano le scuole elementari, medie inferiori e superiori del territorio comunale di Avellino. Le famiglie, i cui figli frequentano le scuole di pertinenza comunale, qualunque ne sia la residenza, dovranno avere un reddito ISEE per l'anno precedente alla domanda non superiore a € 10.633,00, così come stabilito dalla Giunta Regionale.

ART. 103 MODALITÀ DI ACCESSO

1. La domanda per l'accesso alle borse di studio va presentata alle scuole di competenza corredata da:
 - Modulo di domanda per acquisizione dei dati anagrafici del richiedente e dell'alunno.
 - Autocertificazione delle spese sostenute per l'anno scolastico precedente ai fini dell'assegnazione della borsa di studio.

- Certificazione ISEE relativo al reddito del nucleo familiare per l'anno precedente, rispetto all'anno scolastico di riferimento e quanto altro richiesto nel relativo bando pubblicato ogni anno.

Sezione IV – AMMISSIONE GRATUITA PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE ‘PIETRO COLLETTA’

ART. 104 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Avellino conferisce un numero massimo di 10 posti gratuiti di studio per semiconvittori presso il Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino, divisi tra i seguenti cicli scolastici: Scuola Elementare, Scuola Secondaria di I° grado e i primi due anni di Scuola Secondaria di II° Grado.
2. Possono presentare istanza i genitori di alunni, che nell'anno solare in corso non abbiano superato il sedicesimo anno di età e che abbiano la residenza nel Comune di Avellino, che versano in particolare stato di disagio e che abbiano presentato regolare domanda di iscrizione nel mese di gennaio di ogni anno.
3. E' da ritenersi in condizioni di disagio economico, l'alunno appartenente a famiglia il cui reddito comunque non sia superiore a quello richiesto per l'esenzione del ticket relativo alla refezione pari ad € 8660,98.
4. Nel caso che le richieste di esenzione superino i posti disponibili verrà stilata per ciascun ciclo scolastico apposita graduatoria sulla base dei seguenti ordini di priorità:
 - Il minor reddito rilevato dal Mod. ISEE relativo all'anno precedente rispetto a quello di riferimento;
 - i figli di genitori disoccupati, nubili, celibi o vedovi ;
 - i figli di genitori disoccupati, divorziati o legalmente separati;
 - i figli di genitori entrambi disoccupati;
 - i figli di genitori di cui uno con lavoro fisso, l'altro con occupazione saltuaria, occasionale o disoccupato;
 - i figli e/o i componenti di nucleo familiare diversamente abili e bisognosi di assistenza.
5. L'ordine di precedenza, a parità delle suddette condizioni, sarà determinato da:
 - maggior numero di figli in età prescolare o scolare;
6. Gli alunni beneficiari dei posti gratuiti godranno di tale beneficio per tutta la durata della scuola dell'obbligo, previa consegna da parte dei genitori o di chi ne fa le veci della relativa domanda redatta in carta semplice, da presentare entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, presso l'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE del COMUNE di AVELLINO, corredata dai seguenti allegati:
 - Il **MOD. ISEE** relativo all'anno precedente rispetto a quello di riferimento, attestante il perdurare dello stato di disagio economico;
 - La scheda di valutazione rilasciata dalla scuola, attestante la promozione alla classe successiva dell'alunno interessato.
7. Tutti i beneficiari che non dovessero conseguire la promozione alla classe successiva negli scrutini ed esami di ogni anno scolastico, decadranno dal beneficio.

ART. 105 MODALITÀ DI ACCESSO

1. La domanda di ammissione, debitamente compilata e firmata dal genitore esercente la patria potestà parentale o dal tutore, dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del relativo bando al Comune di Avellino e corredata dai seguenti documenti:
 - Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa all'Indicatore Situazione Economica Equivalente (**Mod. ISEE**) con riferimento al reddito dell'anno precedente rispetto a quello di riferimento, compilata dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o dalla Sede **INPS**;
 - Stato di famiglia;
 - Eventuale certificato di disoccupazione dei coniugi;
 - In caso di separazione dei genitori e/o affido: copia della sentenza emessa dal Tribunale;
 - Eventuali certificati rilasciati da struttura pubblica attestante la condizione di diversamente abile di uno o più componenti il nucleo familiare, bisognosi di assistenza;

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445) attestante la regolare domanda di iscrizione presentata nel mese di gennaio presso il Convitto;
 - Copia di un valido documento di riconoscimento di chi produce l'istanza.
2. In caso di dichiarazione o certificazioni mendaci i beneficiari perderanno ogni diritto, saranno obbligati al rimborso delle somme anticipate dal Comune, e con ogni conseguenza di legge.

Capo VI – SERVIZI E POLITICHE A FAVORE DI IMMIGRATI

ART.106 DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. Per gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Avellino da almeno 12 mesi, per i profughi, i rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato, o cittadini stranieri dimoranti temporaneamente nel Comune di Avellino in possesso di regolare permesso di soggiorno, che versano in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, sono individuati appositi servizi e politiche atte a favorire l'inclusione sociale e la loro tutela. In particolare, oltre ai servizi atti a rimuovere uno stato di difficoltà economica, saranno adottate misure e progettualità specifiche per:
 - l'istituzione di servizi di accoglienza, di informazione e mediazione culturale;
 - la realizzazione di interventi di sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo;
 - la tutela dei diritti di cittadinanza e l'attuazione di una integrazione tra culture diverse per il superamento di diffidenze discriminatorie e la garanzia di una civile convivenza.
2. Il PIANO di ZONA ogni anno prevede la realizzazione di una rete di intervento in relazione alle disponibilità finanziarie, con il coinvolgimento di scuole e delle varie organizzazioni del terzo settore che a vario titolo garantiscono sul territorio interventi in favore degli immigrati, per il pieno inserimento socio-culturale dei minori appartenenti a questi nuclei familiari di cultura e di origine straniera. La rete di intervento si sostanzia con percorsi didattici atti all'integrazione culturale e alla promozione della conoscenza e alla sensibilizzazione dei bambini alle tematiche dell'immigrazione, al rispetto delle culture delle persone che provengono da diversi Paesi, al rispetto delle differenze e al riconoscimento delle pari uguaglianze, dignità e soggettività di ciascun individuo.

Capo VII – SERVIZI ALTERNATI

Sezione I - BUONO-SERVIZI

ART. 107 DEFINIZIONE

1. Il termine buono-servizi indica un buono-spesa usufruibile da una categoria di utenti per il contributo all'acquisto di un determinato servizio prestato da un fornitore (pubblico o privato) in vista della realizzazione di specifiche finalità.

ART.108 *Ambito di applicazione*

1. Il buono-servizi è utilizzabile per l'acquisto, presso strutture accreditate dal COMUNE, di una o più prestazioni riconducibili ai servizi delineati nei capi precedenti, in alternativa all'accesso ordinario disciplinato dal presente regolamento.
2. Le modalità di accreditamento dei soggetti erogatori ed il valore dei buoni-servizi sono fissati dalla GIUNTA COMUNALE, con apposita deliberazione.
3. In nessun caso il buono-servizi può essere corrisposto, né integralmente né parzialmente, per l'acquisto di beni di qualsiasi genere. L'esclusione riguarda sia i beni durevoli sia i beni di consumo, senza eccezione alcuna.

ART. 109 MODALITÀ DI ACCESSO

1. L'accesso al buono-servizi è garantito dal COMUNE, alternativamente alla prestazione diretta del servizio, attraverso l'emanazione di Avvisi Pubblici a cui rispondono i soggetti interessati che, previa selezione, in base a criteri che saranno successivamente definiti dall'Assessorato,

accedono al buono da utilizzare nell'ambito di strutture che offrono quel determinato servizio.

Capo VIII – INTERVENTI SOCIALI PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

ART.110 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana realizzati dall'amministrazione comunale devono essere individuati gli interventi a valenza sociale volti ad assicurare un reale miglioramento nelle condizioni di vita dei cittadini residenti nel quartiere oggetto di interventi.
2. A tal fine i programmi di riqualificazione urbana di cui al comma 1 prevedono quali elementi qualificanti e da considerare parte integrante dei programmi stessi, investimenti per accrescere la dotazione di infrastrutture sociali del territorio oggetto dell'intervento, la qualità e l'offerta di soluzioni abitative per i residenti, la dotazione di verde urbano e di aree attrezzate a servizi per favorire l'aggregazione sociale, la rete del trasporto urbano e la dotazione di piste ciclabili e pedonali, impianti semaforici e segnaletica dedicata al fine di favorire la mobilità accessibile e sicura nei contesti urbani per diversamente abili, bambini e ragazzi, persone anziane.
3. Gli interventi di cui al comma 2 si integrano con la rete dei servizi e degli interventi sociali di cui il Piano Sociale di Zona dell'ambito territoriale interessato prevede la realizzazione.

Capo IX – SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE

ART. 111 SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE

1. Il Comune istituisce il Sistema Informativo Sociale con la partecipazione degli enti pubblici e privati come l'insieme organizzato di tecniche e procedure per la valutazione dell'efficacia, della qualità e della coerenza delle politiche a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.
2. Attraverso il SIS il Comune mira a realizzare una raccolta completa e costantemente aggiornata dei dati riguardanti:
 - a) i soggetti destinatari delle prestazioni sociali agevolate e delle relative situazioni di disagio;
 - b) i servizi sociali attivi sul territorio;
 - c) gli operatori pubblici e privati (Enti, Associazioni, Cooperative Sociali, Fondazioni, Famiglie affidatarie etc.) operanti a diverso titolo nell'ambito dell'erogazione di prestazioni sociali.
3. Le basi informative acquisite consentiranno di analizzare i fenomeni sociali, allo scopo di programmare servizi coerenti con i fabbisogni della popolazione, con le risorse disponibili e con tutti gli attori presenti sul territorio.

CAPO X - INTEGRAZIONI

ART. 112 INTEGRAZIONI FUNZIONALE

1. L'attribuzione di tutte le summenzionate misure deve essere sempre preceduta dall'accertamento della eventuale competenza ad intervenire di altre pubbliche amministrazioni, compreso il PIANO di ZONA A3 e l'Azienda Sanitaria Locale Av2.
2. Per le prestazioni ed i servizi e programmati e gestiti in forma associata, nell'ambito del Piano di Zona, saranno osservate le disposizioni del presente atto, ferma restando l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio dell'ambito del PIANO di ZONA A3.
3. Le disposizioni del presente regolamento potranno essere seguite anche da parte degli altri Comuni del PIANO SOCIALE di ZONA, previa adozione dello stesso da parte dei competenti organi.

4. L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa

ART. 113 INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

1. L'integrazione socio-sanitaria viene perseguita a diversi livelli: programmatico, istituzionale, organizzativo e finanziario.
2. A livello programmatico il PIANO di ZONA dovrà contemplare, almeno per i servizi ad elevata integrazione e con particolare riferimento alle problematiche dei soggetti non autosufficienti, dei minori e dei disabili, progetti-obiettivo che prevedano il coinvolgimento del Comune e dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. A livello istituzionale, con la sottoscrizione dell'accordo di programma, il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale, specificheranno, oltre agli obiettivi da raggiungere, le rispettive competenze istituzionali, le risorse messe a disposizione, le modalità per la gestione integrata nonché le responsabilità di ciascun ente rispetto alle attività da garantire.
4. A livello organizzativo, attraverso la valorizzazione del lavoro territoriale di ambito e di distretto, come luogo in cui realizzare i processi di presa in carico integrati, a cura di professionalità che, pur dipendendo da istituzioni diverse, collaborano per la realizzazione del comune obiettivo di benessere del cittadino.;
5. A livello finanziario, mediante la corretta imputazione ai fondi dei due comparti (sanitario e sociale), rispettivamente per le attività e prestazioni sanitarie e quelle assistenziali a rilievo sanitario.

Capo XI – UNITÀ ORGANIZZATIVE

ART. 114 Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dai procedimenti e dalle attività oggetto del presente REGOLAMENTO.

Titolo 3 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 115 INTEGRAZIONI E RINVII

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 116 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente REGOLAMENTO, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione, entrerà in vigore dopo la regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Copia del presente REGOLAMENTO, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 15 della legge n. 15 del 2005, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere in visione in qualsiasi momento.

ART. 117 DISPOSIZIONI FINALI

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari sul REGOLAMENTO per l'ACCESSO alle PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, agli INTERVENTI ed

ai SERVIZI SOCIALI erogati dal COMUNE DI AVELLINO, nonché tutte le direttive di attuazione sullo stesso ordinamento, incompatibili con la disciplina del presente REGOLAMENTO.

ALLEGATO 1

SCALA DI EQUIVALENZA

1. La SCALA DI EQUIVALENZA, ai sensi della Tabella 2 del D. Lgs. 109/98 come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 130/2000, è lo strumento che consente di rapportare l' I.S.E. alla reale composizione del nucleo familiare così come identificato all'art. 5 del presente REGOLAMENTO.

I PARAMETRI da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I PARAMETRI sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente;

+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992⁷ o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente⁸ o assimilati⁹, di lavoro autonomo¹⁰ o di impresa¹¹, ai sensi rispettivamente degli articoli 46, comma 1,

⁷ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3:

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

⁸ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46 (Redditi da lavoro dipendente):

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

⁹ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, lettere a), g) ed l):

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; [...]

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; [...]

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

¹⁰ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 (Redditi da lavoro autonomo):

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni.

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

¹¹ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Articolo 51 (Redditi d'impresa):

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.

47, comma 1, lettere a), c bis, g) ed l, 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del DPR 22.12.1986, n. 917.

La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

La maggiorazione spetta, altresì, ai nuclei familiari composto soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Il denominatore del rapporto che definisce l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del Codice Civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

ALLEGATO 2

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. L'INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:¹²

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile¹³ svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori.

Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente.

E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente non ha percepito alcun reddito.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti. Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF.

Il reddito complessivo da dichiarazione deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cosiddetta D.I.T. (Dual Income Tax).

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare, come individuato dall'articolo 5.

2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

3. Il valore dei redditi deve essere arrotondato all'Euro intero più vicino.¹⁴

¹² Il percorso di determinazione dell'I.S.E.E. inizia con la determinazione della componente reddituale. Si ricalca quanto stabilito dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, specificando la non computabilità degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e pensione, del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e dei redditi esenti ai fini IRPEF.

¹³ Articolo 2135 del Codice Civile: "È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

¹⁴ Proposto per evitare problemi applicativi.

ALLEGATO 3

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE¹⁵

1. L'indicatore della situazione patrimoniale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione s'applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

b) il valore del patrimonio mobiliare, detratto, fino a concorrenza, di una franchigia pari ad Euro 15.493,71, composto da:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- azioni o quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento.

¹⁵ Nella formulazione sono stati rispettati i criteri di valutazione stabiliti dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

ALLEGATO 4

(MODELLO DI DOMANDA)

COMUNE DI AVELLINO

PROT. SPEC. N. _____

AVELLINO, _____

RICHIESTA D' ACCESSO A SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

DATI DEL RICHIEDENTE

COGNOME	NOME
LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
CITTADINANZA	CODICE FISCALE
STATO CIVILE	TITOLO DI STUDIO
CONDIZIONE LAVORATIVA	

RESIDENZA

COMUNE	INDIRIZZO
CAP	RECAPITO TELEFONICO

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)

COMUNE	INDIRIZZO
CAP	RECAPITO TELEFONICO

TIPO DI SERVIZIO RICHiesto

<input type="checkbox"/>	Accesso al centro diurno per adulti diversamente abili
<input type="checkbox"/>	Accesso casa affido diurna (minori)
<input type="checkbox"/>	Accesso centri polifunzionali per anziani
<input type="checkbox"/>	Accesso centro socio-educativo polifunzionale
<input type="checkbox"/>	Affido familiare
<input type="checkbox"/>	Assistenza domiciliare agli anziani
<input type="checkbox"/>	Assistenza domiciliare ai diversamente abili
<input type="checkbox"/>	Assistenza economica
<input type="checkbox"/>	Assistenza economica ad ex detenuti, agli internati e alle famiglie dei detenuti e degli internati
<input type="checkbox"/>	Borse di studio
<input type="checkbox"/>	Buoni libro
<input type="checkbox"/>	Contributo per frequenza Convitto Nazionale "Pietro Colletta"
<input type="checkbox"/>	Interventi a favore di cittadini di origine campana che rientrano dopo un periodo di lavoro all'estero
<input type="checkbox"/>	Richiesta pasti e prodotti alimentari
<input type="checkbox"/>	Servizio di refezione scolastica
<input type="checkbox"/>	Servizio di trasporto solidale
<input type="checkbox"/>	Servizio intercomunale assistenza minori
<input type="checkbox"/>	Servizio di compagnia e disbrigo piccole commissioni
<input type="checkbox"/>	Soggiorno in case di riposo per anziani
<input type="checkbox"/>	Sostegno economico per locazione in edilizia residenziale non pubblica
<input type="checkbox"/>	Sostegno economico per locazione in edilizia economica e popolare (Fondo di Solidarietà)
<input type="checkbox"/>	Telefonia sociale, telesoccorso
<input type="checkbox"/>	Servizi a favore di immigrati
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

Il richiedente si è già rivolto ai Servizi Sociali del Comune di Avellino SI NO

Ha già avuto l'erogazione dei Servizi? SI NO

In caso affermativo specificare il tipo di servizio di cui ha usufruito o usufruisce e relativi periodi

SERVIZI	PERIODO
Accesso al centro diurno per adulti diversamente abili	
Accesso casa affido diurna (minori)	
Accesso centri polifunzionali per anziani	
Accesso centro socio-educativo polifunzionale	
Affido familiare	
Assistenza domiciliare agli anziani	
Assistenza domiciliare ai diversamente abili	
Assistenza economica	
Assistenza economica ad ex detenuti, agli internati e alle famiglie dei detenuti e degli internati	
Borse di studio	
Buoni libro	
Contributo per frequenza Convitto Nazionale "Pietro Colletta"	
Interventi a favore di cittadini di origine campana che rientrano dopo un periodo di lavoro all'estero	
Richiesta pasti e prodotti alimentari	
Servizio di refezione scolastica	
Servizio di trasporto solidale	
Servizio intercomunale assistenza minori	
Sevizio di compagnia e disbrigo piccole commissioni	
Soggiorno in case di riposo per anziani	
Sostegno economico per locazione in edilizia residenziale non pubblica	
Sostegno economico per locazione in edilizia economica e popolare (Fondo di Solidarietà)	
Telefonia sociale, telesoccorso	
Servizi a favore di immigrati	
Altro (specificare)	

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

(FINE REGOLAMENTO)